



PROVINCIA DELLA SPEZIA

Medaglia d'Oro al Valore Militare

Area 9 – Ambiente, Tutela, Cultura e Sistema Bibliotecario
Polizia Provinciale - Sezione Faunistica

MODALITA' APPLICATIVE ART. 16 DEL TESTO COORDINATO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

(PUBBLICATO B.U.R. LIGURIA DEL 22.03.2000)

Prescrizioni per la tutela dell'idrofauna e il ripristino delle popolazioni ittiche

ART. 1

FINALITA'

1. In applicazione di quanto previsto dal testo coordinato delle norme vigenti in materia di tutela della fauna ittica e pesca nelle acque interne, pubblicato nel B.U.R. LIGURIA del 22.03.2000, le autorizzazioni e le concessioni per la realizzazione di qualsivoglia intervento nell'ambito degli alvei fluviali e in generale dei corpi idrici della provincia della Spezia vengono rilasciate nel rispetto dei principi e prescrizioni operative anche di tutela dell'idrofauna e dell'ecosistema del corso d'acqua come previsto dall'art. 1 comma 1 e art. 16 comma 1 del testo coordinato.
2. Per idrofauna si intendono tutte le specie e sottospecie (o ecotipi), appartenenti all'unità tassonomica dei Vertebrati oppure a quella degli Invertebrati, che svolgono almeno una parte del loro ciclo biologico sotto la superficie delle acque.

ART. 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA E RIPRISTINO BIOLOGICO- FAUNISTICO

1. In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 16 comma 1 del testo coordinato, fatte salve le necessità dettate dall'urgenza per interventi di protezione civile a tutela della pubblica incolumità, ai fini programmatori e autorizzatori, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia

delle produttività ittiche naturali, i mesi di **dicembre, gennaio, febbraio**, periodo in cui avviene la riproduzione della trota fario, vengono assunti come periodi di divieto per l'esecuzione di opere che interessino l'alveo bagnato in tutte le acque che la Carta Ittica provinciale classifica come salmonicole (come da cartografia allegata alla presente disciplina); mentre il periodo **15 aprile-15 giugno**, in cui avviene la riproduzione dei ciprinidi e la migrazione da e per il mare delle specie Eurialine, viene assunto come periodo di divieto per l'esecuzione di opere che interessino l'alveo bagnato in tutte le acque che la Carta ittica provinciale classifica come miste, ciprinicole o salmastre (come da cartografia allegata alla presente disciplina).

2. In ottemperanza di quanto previsto dall'art.16 comma 4, lettera a) del più volte citato testo di legge, chi effettua prosciugamento temporaneo di tratti di corsi d'acqua, in conseguenza di lavori regolarmente autorizzati, deve provvedere a proprie spese al recupero della fauna ittica ed alla sua immissione in acque pubbliche sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia. Tale personale è individuato negli appartenenti alla Sezione Faunistica della Polizia Provinciale.

Alle ditte esecutrici dei lavori viene data l'opportunità, previa richiesta alla Provincia, di incaricare la citata Sezione Faunistica della Polizia Provinciale di effettuare le suddette operazioni di recupero dietro compenso, a titolo di rimborso spese forfettario, pari a lire un milione ad intervento (da versare sul c/c postale intestato alla Provincia della Spezia n. 11398195, causale: tutela idrofauna).

Tale cifra si intende comprensiva della prestazione tecnica di personale qualificato, dei necessari mezzi d'opera come elettrostorditore per la cattura della fauna ittica da trasferire, automezzo attrezzato con vasca e sistema di distribuzione di ossigeno per il trasporto a destinazione del pesce catturato, nonché la sua immissione nel nuovo corpo idrico prescelto, e quant'altro necessario a garantire che le operazioni di recupero e trasferimento avvengano con il minor danno possibile alla fauna ittica.

3. In ottemperanza di quanto disposto dall'art. 16 comma 4, lettera b) del testo coordinato, e tenuto conto dei programmi della Provincia a tutela e recupero delle specie ittiche autoctone, il personale della Sezione Faunistica della Polizia Provinciale provvederà direttamente al ripristino della popolazione ittica preesistente nei tratti di corsi d'acqua interessati dai lavori, di concerto con i consulenti biologi, con le metodologie di volta in volta ritenute opportune.

Alle ditte appaltatrici è fatto obbligo di versare sul c/c postale intestato alla Provincia della Spezia n. 11398195 causale: tutela idrofauna, la somma di lire diecimila per ogni metro

quadrato di alveo demaniale attivo a qualsiasi titolo interessato dai lavori fino ad un massimo di lire dieci milioni. La Provincia utilizza le somme di cui sopra, oltre che per il ripristino della popolazioni ittiche preesistenti, anche per l'attuazione di programmi di tutela dell'ittiofauna e sviluppo delle specie ittiche autoctone, e conservazione delle biodiversità in ambienti acquatici.

I soggetti di cui al comma 1 del successivo art. 3 devono comunicare alla Provincia della Spezia, Ufficio Polizia Provinciale-Sezione Faunistica la superficie in metri quadrati d'alveo demaniale interessata a qualsiasi titolo dai lavori e la localizzazione degli interventi allegando cartografia in scala 1:10.000 o di maggior dettaglio.

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento viene applicato per qualsiasi soggetto pubblico o privato che intervenga sugli alvei fluviali modificandone il corso, la morfologia dell'alveo demaniale bagnato o asciutto e nondimeno le sponde, anche nel caso che l'intervento sia limitato alla sola vegetazione riparia.
2. I soggetti di cui al precedente comma che intendono eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde, devono darne comunicazione alla Provincia della Spezia, Ufficio Polizia Provinciale-Sezione Faunistica, almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori.
3. Qualora i lavori di cui al comma precedente abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza, la comunicazione deve essere data almeno 5 giorni prima del loro inizio; nessun termine è previsto per i lavori da realizzarsi in casi di interventi urgenti a seguito di eventi alluvionali per la salvaguardia della incolumità pubblica.

ART. 4

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'innosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli è sanzionata applicando quanto previsto dal testo unico coordinato art. 22 comma L con la sanzione amministrativa da £.300.000 a £. 3.000.000.